



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Settimane **22 GEN. 2001**

ORA

APPROVAZIONE ACCORDO ATTUALITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE CALABRIFORMATA E ENI S.P.A. PER ISTITUZIONE DI FONDI DI STUDIO REGIONALI CALABRIFORMATA. AUTORIZZAZIONE ALLA NOTTOSCRIZIONE.

Relatore / Sic **PRESIDENTE** / Corrisponde /

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno **22 GEN. 2001** alle ore **21.30** nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.

- 1 - **Giuseppe RUBBIO** - Presidente
- 2 - **Vito DE LUIGI** - Vice Presidente
- 3 - **Gerardo ALTOBELLO** -
- 4 - **Antonio Salvatore BURRO** -
- 5 - **Carlo CHIURAZZI** -
- 6 - **Aldo Michele RABICCI** -
- 7 - **Carmine NIGRO** -

Pres	Ass
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario: Avv. **Giuliana SALVA**

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnalato in oggetto (facciate "terzo")

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Assunto impegno contabile in sul cap. Esere **LA PRESENTE DELIBERA NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**

Assunto impegno sul bilancio pluriennale

La liquidazione di L sul cap. Esere rientra nell'ambito dell'impegno assunto con debito in

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio di Ragioneria Generale
Dott.ssa Rosa AMBRUSIO

PREMESSO che in data 18 novembre 1998, tra la Regione Basilicata e L'ENI è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa (di seguito Protocollo) in relazione al progetto di sviluppo petrolifero del giacimento rinvenuto in Val d'Agri;

CONSIDERATO che in detto Protocollo vengono definiti gli impegni di ENI per l'attuazione di azioni mirate alla compensazione ambientale ed al sostegno dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che l'art. 2 del Protocollo impegna le parti a stipulare specifici atti negoziali e accordi per la definizione delle modalità e dei termini di attuazione degli impegni sottoscritti;

CONSIDERATO che all'art. 7 del suddetto Protocollo le parti convengono di costituire un Comitato Paritetico con idonei poteri, al fine di monitorare, verificare e controllare il corretto adempimento, la corretta interpretazione e lo stato di attuazione dei reciproci obblighi scaturenti dal Protocollo e dagli atti negoziali collegati, nonché allo scopo di favorire la speditezza, accelerazione e semplificazione delle azioni facenti capo alle parti, e di definire modalità tecniche di implementazione delle diverse iniziative e ogni altra modalità o strumento che favorisca il perseguimento delle finalità ultime del presente protocollo;

VISTA la D.G.R. N° 318 del 23 febbraio 1999, con la quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione in seno al suddetto Comitato Paritetico;

VISTA la nota N°457/7302 DEL 17 gennaio 2001 con la quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa, ha trasmesso, per i successivi provvedimenti di competenza, lo schema dell'accordo attuativo relativo alla Istituzione di Borse di Studio Regione Basilicata, sottoscritto dal Comitato Paritetico;

RITENUTO di approvare il suddetto documento e di autorizzare il Presidente della Giunta alla relativa sottoscrizione;

A voti Unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di approvare l'accordo attuativo, nel testo allegato al presente documento, che costituisce parte integrante del Protocollo di Intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata e l'ENI S.P.A. relativo a:


Istituzione Borse di Studio - Regione Basilicata

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'accordo attuativo suddetto.

Tutti gli atti cui con il presente provvedimento si fa riferimento sono depositati presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa della Regione Basilicata.

CT/at

IL MINUTANTE



IL RESPONSABILE DI U.O

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
(Avv.ta Cecilia SALVIA)

IL PRESIDENTE
Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data.....

L'impiegato addetto

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

via Anzio
85100 Potenza
T: 0971 448646
F: 0971 448630

Prot. n. 451/7302

Potenza.li 17 GEN. 2001


REGIONE BASILICATA PRESIDENZA GIUNTA 1° P.			
17 GEN. 2001			
Cat.....	Cl.....	N. 2364	Pos. 71B

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale
SEDE

OGGETTO: Accordi attuativi del protocollo di intenti Regione Basilicata-ENI S.p.A.

Si trasmettono, in originale, per i successivi provvedimenti di competenza, gli schemi degli accordi attuativi relativi all'Istituzione di una sede della Fondazione MATTEI e all'Istituzione di BORSE DI STUDIO, sottoscritti dal Comitato Paritetico.

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Michele VITA



Repertorio n.

Raccolta n.

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTENTI TRA

REGIONE BASILICATA

E

ENI S.p.A.

PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO

REGIONE BASILICATA

Il giorno del mese di dell'anno duemilauno


in Roma, via Nizza, presso gli uffici della Regione Basilicata, innanzi a me
dottoressa Cecilia Salvia, Dirigente in servizio presso la Regione Basilicata,
nominato Ufficiale Rogante con provvedimento D.G.R. n. _____ ed alla
presenza dei testimoni idonei a me noti

SONO PRESENTI

la **Regione Basilicata**, rappresentata da Filippo Bubbico, nato a
Montescaglioso (MT) il 26 febbraio 1954, nella qualità di Presidente della
Giunta Regionale, con sede in Potenza, alla Via Anzio, dove domicilia per la
carica, codice fiscale 80002950766, in virtù di delibera n. _____
del _____

e

l'**Eni S.p.A.**, rappresentata da _____, nato a _____, il _____,
nella qualità di _____, con sede in Roma, Piazzale E. Mattei 1,



dove domicilia per la carica, capitale sociale Lire 8.002.127.653.000 i.v.,
iscritta presso il Registro delle Imprese Tribunale di Roma al n. 6866/92,
codice fiscale 00484960588, partita I.V.A. 00905811006,
(di seguito definite congiuntamente Parti o, singolarmente, Parte).

Io, Ufficiale rogante sono certo dell'identità personale dei costituiti.

PREMESSO:

che la Regione Basilicata e l'Eni S.p.A., in seguito denominata ENI, hanno sottoscritto in data 18 novembre 1998 un protocollo di intenti (di seguito Protocollo), che prevede, tra gli altri, all'articolo 5 I), l'obbligo di ENI di stipulare, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A., con la Regione Basilicata un accordo che prevedesse, definendone modalità e termini, l'impegno di ENI ad istituire a propria cura e spese borse di studio, borse di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione sui temi dell'ambiente, dell'energia, del management delle risorse e della innovazione tecnologica, per un importo pari a Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) all'anno per venti anni, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

che le Parti, su richiesta della Regione Basilicata, hanno convenuto, a parziale modifica di quanto pattuito all'articolo 5 I) del Protocollo, che le borse di studio, borse di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione suddetti siano istituiti, erogati e gestiti direttamente dalla Regione Basilicata, ridefinendo l'impegno di ENI nell'obbligo di contribuire, ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo, per un importo pari a Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) all'anno per 20 (venti) anni, ai costi necessari a tali istituzione, erogazione e gestione;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the number 275.

visti

lo statuto della Regione Basilicata e lo statuto ENI:

le Parti

convengono

e stipulano, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile, quanto segue:

ARTICOLO 1 = PREMESSA

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 = OBBLIGAZIONI A CARICO ENI

L'ENI, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A., in quanto contitolare delle concessioni Volturino e Grumento Nova, si obbliga alle condizioni e nei termini di cui al presente Accordo, nei confronti della Regione Basilicata che accetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 c.c., e delle norme e dei principi del codice civile, a contribuire per un importo massimo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) all'anno per 20 (venti) anni a decorrere dall'anno nel quale si verificherà la condizione sospensiva di cui al primo comma del successivo Articolo 5, ai costi che la Regione Basilicata sosterrà per l'organizzazione, erogazione e gestione, degli interventi formativi descritti al successivo Articolo 3.

ARTICOLO 3 = CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E APPROVAZIONI


3.1 Gli interventi formativi di cui al presente accordo saranno organizzati, erogati e gestiti autonomamente dalla Regione Basilicata, che si impegna

a pubblicizzare adeguatamente il sostegno economico all'iniziativa da parte di ENI e di Enterprise Oil Italiana S.p.A.. Le modalità di tale pubblicizzazione dovranno essere approvate all'unanimità dal Comitato Paritetico di cui all'articolo 7 del Protocollo prima dell'approvazione di ciascun Ciclo Formativo da parte della Giunta Regionale a sensi del successivo paragrafo 3.4.

3.2 Tali interventi formativi si concretizzeranno nell'istituzione di borse di studio, borse di dottorato e post-dottorato e corsi di specializzazione sui temi dell'ambiente, dell'energia, del management delle risorse e della innovazione tecnologica con l'obiettivo di fornire opportunità di crescita culturale, di sviluppo formativo, di maggior qualificazione professionale a giovani laureandi e laureati residenti nella Regione Basilicata.

3.3 I suddetti interventi formativi saranno strutturati per cicli formativi della durata di due o tre anni (di seguito Cicli Formativi), per un periodo complessivo massimo di venti anni consecutivi a decorrere dall'anno nel quale si verificherà la condizione sospensiva di cui al primo comma del successivo Articolo 5.

3.4 Ciascun Ciclo Formativo sarà approvato, con apposita ed unica delibera, che indichi anche la spesa necessaria alla sua realizzazione e le modalità di pubblicizzazione del ruolo di ENI e di Enterprise Oil Italiana S.p.A. (preventivamente approvate dal Comitato Paritetico secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1), dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata o da altro organo competente per legge. La delibera dovrà essere comunicata all'ENI, a mezzo raccomandata A.R., dalla

Handwritten signature and a stamp with the number 277.

Regione Basilicata, con nota del Presidente della Giunta Regionale o del dirigente dell'amministrazione regionale delegato dal Presidente stesso (in tale ultimo caso, il nominativo del dirigente delegato dovrà essere preventivamente indicato all'ENI con nota del Presidente della Giunta).. La comunicazione di cui sopra (di seguito definita Comunicazione Periodica) sarà inviata all'ENI:

- per il primo Ciclo Formativo, entro sessanta giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al primo paragrafo del successivo articolo 5;
- per i successivi Cicli Formativi, entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno di scadenza del Ciclo Formativo precedente.

3.5 L'eventuale ritardo non comporta per la Regione decadenza alcuna, ma, in caso di ritardo, entro i termini previsti, la Regione Basilicata si impegna a comunicare a ENI i tempi del successivo invio della Comunicazione Periodica.

ARTICOLO 4 = MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 L'ENI dovrà corrispondere l'importo indicato nella Comunicazione Periodica, a seconda della durata biennale o triennale del Ciclo Formativo, in due o tre rate annuali di uguale importo e di ammontare massimo di lire 500.000.000 (cinquecento) milioni, con le seguenti modalità:

- la prima rata annuale, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione Periodica relativa a ciascun Ciclo Formativo, restando inteso che, per i Cicli Formativi successivi al primo, il suddetto

termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento della Comunicazione Periodica integrata dal resoconto di cui al successivo articolo 4.3:

- la seconda e l'eventuale terza rata annuale relativa a ciascun Ciclo Formativo a 12 (dodici) mesi dalla data di pagamento della rata precedente e comunque non oltre il 30 Settembre dell'anno di competenza.

4.2 Qualora l'importo complessivo della spesa necessaria per la realizzazione di un determinato Ciclo Formativo, come indicato nella relativa Comunicazione Periodica, comportasse un esborso annuo di importo inferiore a Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), il contributo annuo di ENI sarà limitato a tale minore importo e la Regione Basilicata non avrà null'altro a pretendere da ENI in relazione a tale Ciclo Formativo.

4.3 Per i Cicli Formativi successivi al primo la Regione Basilicata provvederà, inoltre, ad inviare, unitamente alla Comunicazione Periodica, il resoconto relativo all'effettivo utilizzo delle somme versate dall'ENI in relazione al Ciclo Formativo precedente.

Qualora vi sia un residuo attivo (costituito dalla differenza tra quanto erogato dall'ENI in relazione al Ciclo Formativo precedente e quanto effettivamente speso dalla Regione Basilicata in relazione a tale Ciclo Formativo), l'ENI avrà facoltà di sospendere provvisoriamente il pagamento riducendo in misura corrispondente il contributo dovuto per il Ciclo Formativo successivo (deducendolo integralmente dalla prima rata annuale e ove, necessario, dalle rate successive), salvo a versare la somma trattenuta entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di un ulteriore

resoconto nel quale sia esposta l'utilizzazione di detti residui per la realizzazione degli interventi formativi previsti dal Ciclo Formativo cui detti residui si riferiscono, e ciò sempre in misura corrispondente, di volta in volta, all'effettivo utilizzo.

4.4 In ogni caso, qualsiasi ritardo nell'utilizzazione delle somme corrisposte dall'ENI non darà mai diritto a quest'ultima al rimborso delle somme stesse né determinerà in tutto o in parte, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, decadenza delle prestazioni dovute in relazione ai Cicli Formativi successivi che potranno, come anzidetto, soltanto essere sospese, in misura corrispondente al mancato impiego di quanto già versato, e ciò solo fino all'effettivo utilizzo.

4.5 Le somme erogate dall'ENI a fronte del presente accordo verranno collocate in un apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione Basilicata, che verrà segnalato sia nella Comunicazione Periodica, sia nei resoconti di cui al precedente paragrafo 4.3.

4.6 La Regione Basilicata si impegna in ogni caso a inviare all'ENI, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Ciclo Formativo in corso, precisando le somme fino ad allora spese e le forme di pubblicizzazione del ruolo di ENI e di Enterprise Oil Italiana S.p.A. nell'iniziativa.

ARTICOLO 5 = CONDIZIONI SOSPENSIVE

5.1 Gli effetti del presente accordo sono sottoposti alla condizione che divengano esecutivi tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta di competenza regionale e non, che consentano a ENI,

nelle forme e nei contenuti, di dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND 1", in conformità al proprio programma organico di sviluppo citato nel Protocollo. La data di avveramento della condizione sarà accertata dal Comitato Paritetico di cui all'Articolo 7 del Protocollo con verbale sottoscritto da tutti i componenti il Comitato stesso.

5.2 Gli effetti del presente accordo sono inoltre sospensivamente condizionati, in relazione a ciascuno Ciclo Formativo, al ricevimento da parte di ENI della Comunicazione Periodica. Pertanto, le obbligazioni a carico di ENI sorgeranno con la stessa periodicità con la quale si avvera il suddetto evento condizionante.

ARTICOLO 6 = SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

6.1 Tutti i pagamenti a carico di ENI previsti nel presente Accordo saranno immediatamente sospesi nel caso in cui, successivamente all'avveramento della condizione di cui al primo paragrafo del precedente articolo 5, l'esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio, di posa dell'oleodotto Viggiano - Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND 1" fosse impedita o ritardata di oltre 3 mesi o la produzione dei citati giacimenti dovesse essere totalmente sospesa a causa di sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa salvaguardando, comunque, la conclusione del Ciclo Formativo già avviato al momento del verificarsi dell'evento ostativo.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
281

6.2 Qualora si verifici un'ipotesi di sospensione ai sensi del precedente paragrafo 6.1, ENI ne darà comunicazione scritta alla Regione Basilicata non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione.

La Regione Basilicata si impegna fin d'ora a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento di tali ostacoli.

La sospensione non incide sull'ammontare complessivo e la durata delle obbligazioni a carico di ENI. In particolare, della durata della sospensione non si terrà conto ai fini del computo del numero degli anni per i quali l'ENI si è obbligata all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo.

6.3 Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a un anno, le Parti si incontreranno per addivenire ad una risoluzione consensuale del presente Accordo.

6.4 Qualora, infine, i citati sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa dovessero provocare una riduzione non temporanea (da intendersi come riduzione che si protragga per un periodo superiore a tre mesi) in misura superiore al 20% (venti per cento) della produzione dai giacimenti del "TREND 1" rispetto all'effettiva produzione mensile comunicata all'U.N.M.I.G., ai sensi dell'art.53 del Disciplinare Tipo (D.M. 6 agosto 1991), relativa al mese precedente il verificarsi della causa ostativa, fermo restando l'impegno della Regione Basilicata a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al

superamento di tali ostacoli, le Parti si incontreranno per ridimensionare l'entità degli impegni assunti da ENI a fronte del presente accordo.

ARTICOLO 7 = ARBITRATO

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, che non possano essere risolte amichevolmente dalle Parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ove e per quanto norme inderogabili di legge non ne impediscano la devoluzione in arbitri, saranno definite in via esclusiva da un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Gli Arbitri procederanno in via rituale.

ARTICOLO 8 = DISPOSIZIONI VARIE

- 8.1 In caso di conflitto tra le disposizioni del presente accordo e quelle del Protocollo, le disposizioni del presente accordo prevarranno.
- 8.2 I titoli degli articoli del presente accordo e la sua intestazione sono riportati per pura convenienza e pertanto non potranno essere considerati come parte dell'accordo stesso né essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione delle sue disposizioni.
- 8.3 A tutti gli effetti del presente atto ogni comunicazione dovrà essere inviata a:

se indirizzate a ENI:

Eni S.p.A. Divisione AGIP

Via Emilia,1

20097 San Donato Milanese (MI);

CC 1
f
L.T. u
283

all'attenzione del Direttore Unità Geografica Italia;

se indirizzate alla Regione Basilicata:

Regione Basilicata

Presidenza della Giunta Regionale

Via Anzio

85100 Potenza;

all'attenzione del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e
Territorio


Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio eletto. La modifica sarà efficace trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sarà pervenuta all'altra parte comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A. R..

- 8.4 In caso di cessione totale o parziale della propria quota di titolarità nelle concessioni citate in premessa, ENI potrà cedere liberamente a terzi, totalmente o parzialmente, le obbligazioni oggetto del presente accordo previo assenso della Regione Basilicata che non dovrà essere irragionevolmente negato.

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente Accordo e sue consequenziali, inclusa l'Imposta di Registro, sono interamente a carico della Regione.

Ai fini della registrazione, le Parti rilevano che il presente atto è ad efficacia sospesa ed è quindi soggetto, ai sensi dell'Articolo 27 DPR 131/1986, nelle more dell'avveramento della condizione iniziale di cui al primo paragrafo del precedente Articolo 5 e delle condizioni che si verificheranno periodicamente



sulla base del secondo paragrafo del medesimo Articolo, a imposta fissa. All'avveramento della condizione periodica di cui all'Articolo 5.2, l'imposta di registro sarà dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986, salvo diverso avviso scritto del competente Ufficio del Registro e salve future norme legislative in materia, e sarà liquidata sull'ammontare di quanto dovuto dall'ENI per il periodo biennale o triennale di durata di ciascun Ciclo Formativo, essendo le prestazioni dovute per i successivi Cicli Formativi ancora sottoposte alla stessa condizione, che si verificherà periodicamente.

ENI provvederà a denunciare l'avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra ed a pagare per conto della Regione Basilicata la proporzionale Imposta di Registro, trattenendo il relativo importo dalla prima rata annuale dovuta per ciascun Ciclo Formativo dall'ENI stessa alla Regione Basilicata a fronte del precedente Articolo 4 del presente Accordo; a tal fine la Regione Basilicata conferisce all'ENI mandato con rappresentanza affinché provveda a redigere le necessarie comunicazioni all'Ufficio del Registro competente ed a compiere ogni altro atto necessario.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Ufficiale rogante su fogli per ____ facciate, ho dato lettura in presenza dei testimoni alle parti che l'approvano.

Regione Basilicata

Eni S.p.A.